

**Mod. R68  
ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ  
CIVILE GENERALE**

LA VALUTA BASE DELLA POLIZZA È Euro

POLIZZA N° **380794406** AGENZIA **GENOVA (904 DQ)**

CONTRAENTE/ASSICURATO **A. C. S. I.** COD. FISCALE **0000080185150580**

domicilio **VIA DI MONTECATINI 5 - ROMA - 00186 - RM**

decorrenza ore 24 del 

|        |      |      |
|--------|------|------|
| giorno | mese | anno |
| 31     | 12   | 2018 |

 scadenza ore 24 del 

|        |      |      |
|--------|------|------|
| giorno | mese | anno |
| 31     | 12   | 2019 |

 rateazione **TRIMESTRALE**

emissione 1ª quietanza 

|        |      |      |
|--------|------|------|
| giorno | mese | anno |
| 31     | 03   | 2019 |

polizze sostituite \_\_\_\_\_

Sconto sostituzione su 1ª rata \_\_\_\_\_

| PREMIO RATA INIZIALE |         |        | PREMIO RATE SUCCESSIVE |         |        |
|----------------------|---------|--------|------------------------|---------|--------|
| premio imponibile    | imposta | totale | premio imponibile      | imposta | totale |
|                      |         |        |                        | --      | ---    |

**ALLEGATI MODELLI**

|       |        |      |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| GIPRY | APTRAC | 3503 |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|

L'Assicurazione è disciplinata dalle condizioni contrattuali riportate in allegato che il contraente dichiara di aver ricevuto, conoscere ed accettare.

**Generali Italia S.p.A.**



**Contraente/Assicurato**

\_\_\_\_\_

*Il Contraente/Assicurato dichiara altresì di aver ricercato prima della sottoscrizione del contratto il Documento Informativo relativo al Prodotto assicurativo – DIP, di cui alla Direttiva UE n. 2016/97, oltre al Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, comprensiva del glossario e le Condizioni di Assicurazione.*

**Il Contraente**

\_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONI DI PERFEZIONAMENTO**

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di euro \_\_\_\_\_ è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi, alle ore \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_.

**Agente o esattore**

\_\_\_\_\_

|      |     |              |    |       |     |              |    |       |  |
|------|-----|--------------|----|-------|-----|--------------|----|-------|--|
| ACQ. | BDQ | P. VENDITA A | DQ | GEST. | BDQ | P. VENDITA G | DQ | PART. |  |
|------|-----|--------------|----|-------|-----|--------------|----|-------|--|



# POLIZZA RCT ISTRUTTORI



# GENERALI

## ATTIVITA' ASSICURATA

La Società Generali Italia S.p.A, nei modi, limiti, termini di cui agli allegati testi presta l'assicurazione per le conseguenze della Responsabilità Civile ai sensi di legge derivante all'Assicurato nella sua qualità di esercente l'attività descritta al punto 1) della Premessa

## DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

- per **"Assicurazione"**: il contratto di assicurazione;
- per **"Polizza"**: il documento che prova il contratto di assicurazione;
- per **"Contraente"**: La persona fisica e/o giuridica che stipula l'assicurazione
- per **"Assicurato"**: tecnici, istruttori, arbitri, allenatori, giudici di gara ed altre figure assimilabili operanti in ambito sportivo, in possesso di una delle seguenti abilitazioni: diploma di Laurea in Scienze motorie, Diploma I.S.E.F, percorso formativo di Istruttore Tecnico come disciplinato dalle Federazioni o dagli Enti di promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I, percorso formativo abilitante promosso e/o regolamentato da leggi Regionali.
- per **"Società"**: Generali Italia S.P.A. ;
- per **"Premio"**: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per **"Indennizzo"**: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per **"Cose"**: sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per **"Sinistro"**: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- per **"Scoperto"**: percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
- per **"Franchigia"**: parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
- per **"Dipendenti"**: le persone iscritte, al momento del verificarsi del sinistro, nel libro paga tenuto dall'Assicurato a norma di legge;
- per **"Ausiliari"**: tutte le persone con incarico di sovrintendere, controllare, assistere e organizzare l'attività per la quale è prestata l'assicurazione, quali allenatori, giudici di gara, insegnanti, massaggiatori, medici e tutte le persone componenti lo staff tecnico, dirigenti, accompagnatori, responsabili di attività e servizi e tutti i componenti lo staff dirigenziale e amministrativo;



## PREMESSA

### 1) DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato durante lo svolgimento di **attività** prestate nella sua qualità di:

**tecnico/istruttore/arbitro/allenatore/giudice di gara e/ o altre figure assimilabili** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività esercitata.

**La presente polizza vale anche per l'attività prestata a favore di atleti diversamente abili così come previsto dal decreto legislativo del 06/10/2011 pubblicato in G.U. n.28 del 03/02/2012.**

**L'assicurazione si intende prestata a favore dell'Assicurato, anche quando presta la sua opera al di fuori delle attività promosse dall'Acsi e purché sia tesserato Acsi.**

Ai fini dell'operatività della polizza, gli Assicurati devono dimostrare di essere in possesso alternativamente di almeno una delle seguenti abilitazioni:

- Diploma di Laurea in Scienze motorie;
- Diploma I.S.E.F.;
- Percorso formativo di istruttore Tecnico come disciplinato dalle Federazioni o dagli Enti di promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
- Percorso formativo abilitante promosso e/o regolamentato da leggi Regionali.

La Società rinuncia a conoscere il nominativo delle suddette persone, per la loro identificazione si farà riferimento ai libri associativi che la Contraente si impegna a consegnare alla Compagnia in qualsiasi momento, su semplice richiesta.

Si intendono esclusi dalla copertura i danni derivanti da qualsivoglia attività e/o terapia fisica e strumentale riservati a personale medico e sanitario professionale.

Nel caso per il medesimo rischio per cui è prestata la presente polizza, risulti operante altra Assicurazione stipulata dall'Assicurato e/o da struttura pubblica e privata, la copertura opera in secondo rischio in eccedenza ai Massimali prestati dalle altre assicurazioni e sino a concorrenza dei Massimali garantiti dalla Polizza; in caso contrario la presente polizza opera in primo rischio.

Sono espressamente esclusi i danni immateriali di natura patrimoniale o non patrimoniale (intendendosi per tali i danni subiti da terzi che non siano conseguenza di Danni Materiali e Corporali).

***L'assicurazione, limitatamente alle ipotesi di malore o decesso verificatisi in relazione allo svolgimento dell'attività sportiva, è valida a condizione che l'Assicurato abbia richiesto ad ogni allievo, e/o iscritto - e ne sia in possesso prima dell'inizio dell'attività sportiva idoneo certificato medico attestante l'abilitazione all'esercizio dell'attività sportiva, ciò ove richiesto da norme di legge e/o regolamenti.***

***Alla scadenza di tale certificato occorre il relativo rinnovo in tempo utile prima della scadenza.***

### MASSIMALI / FRANCHIGIE (per sinistro)

Le garanzie di cui alle Sezioni che seguono, ferme le condizioni ed eventuali sotto limiti ivi indicati sono prestate fino alla concorrenza dei seguenti massimali.:

#### **GARANZIA R.C.T.**

**Massimale di risarcimento per ogni sinistro**

**Massimale unico € 500.000,00 per danni a cose e persone per ogni sinistro indipendentemente dal numero delle persone lesionate o decedute.**

Generali Italia S.p.A.

Sede Legale Via Marocchese, 14  
31021 Mogliano Veneto (TV)  
T +39.041.5492111 - F +39.041.942909  
info.tel@generali.com - generali.it

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda Unica Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritta all'n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Si intende fissata a carico dell'assicurato/iscritto la franchigia di Euro 250,00, (salvo franchigie superiori previste dalle singole estensioni di garanzia)

Pertanto resta convenuto fra le parti che eventuali sinistri verranno liquidati al netto della franchigia sopraindicata

## 2) CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art. 2,1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.).

Salvo il caso di comprovata buona fede del Contraente.

### Art.2,2 - Pagamento del premio - decorrenza della garanzia

#### A) Pagamento del premio

La copertura ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2018 anche se la prima rata di premio (rata di perfezionamento) non è stata pagata in quanto per il pagamento della rata di perfezionamento di cui sopra è concesso un termine di 60 (sessanta) giorni.

Trascorso tale termine senza che la Contraente abbia provveduto al pagamento, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà in vigore dalle ore 24,00 del giorno in cui il pagamento del premio verrà effettuato, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

Per il pagamento delle rate successive previste è concesso un termine di rispetto di 30 giorni

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 esimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c.

### Art. 2,3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Art. 2,4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

### Art. 2,5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Art. 2,6 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa ad avvalersi della facoltà di

recesso.

**Art. 2,7- Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art 2,8 Assicurazione presso diversi assicuratori**

Il contraente o L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza in caso di sinistro, il Contraente o L'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art 1910 del Codice Civile

**Art. 2,9 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, **entro 20 giorni** da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art 1913 del codice civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 cod. civ.).

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente o l'Assicurato deve denunciare all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società gli infortuni:

- per i quali sia stato intrapreso procedimento giudiziario a norma delle vigenti leggi;
- per i quali sia stata intrapresa un azione di regresso o di surroga da parte dell'Inail e/o Inps ;
- che abbiano determinato la morte o lesioni gravi o gravissime ai sensi dell'art 583 del Codice Penale

**Art. 2, 10 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

### **3)NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE TERZI**

**Art. 3,1 - Oggetto dell'assicurazione**

Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/ Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente per fatto colposo e/o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata.,

**Art. 3,2 - Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il legale rappresentante, il coniuge, i genitori, i figli dello stesso, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) i dipendenti dell'Assicurato, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all'attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto diversamente previsto in polizza.

### **Art. 3,3 - Esclusioni**

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, escluse le biciclette elettriche nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'art. "committenza auto";
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto diversamente previsto in polizza; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) da furto;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- f) a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- g) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni a fabbricati e/o cose in genere dovuti a cedimento, franamento e vibrazioni del terreno;
- h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- j) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi.
- k) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- l) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- m) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio;
- n) subiti da animali

### **Art. 3,4 - Validità territoriale**

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono **in tutto il mondo**.

## Art 3,5 –Conteggio del premio e regolazione

### CALCOLO DEL PREMIO

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Numero preventivato Assicurati |   |
| Premio pro capite              | euro  |
| Premio minimo annuo lordo      | euro<br>Tale premio è da considerarsi premio minimo di polizza. |
| Frazionamento pagamento        | Trimestrale in 4 rate da euro                                   |

Regolazione del premio alla fine dell'anno assicurativo sulla base del consuntivo degli effettivi iscritti

#### A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Il premio è convenuto sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio indicato in polizza - che deve intendersi come premio minimo annuo - ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo come sopra indicato.

**Entro 60 giorni** dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione del numero degli iscritti. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento dell'appendice di regolazione da parte della Società.

#### B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione di dati

Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati, ovvero il pagamento della differenza dovuta, la Società può fissargli un ulteriore periodo non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale la garanzia resta e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi e trova applicazione il disposto dell'Art 1901 comma 2 cc.

Resta fermo per la Compagnia stessa il diritto di agire giudizialmente.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

#### C) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti del Dlgs. n° 196 del 30/06/2003 (codice in materia di dati personali), per i quali l'Assicurato/Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

## Art 3,6 Franchigie

Si intende fissata a carico dell'assicurato/iscritto la **franchigia di Euro 250,00**, (salvo franchigie superiori previste dalle singole estensioni di garanzia)

***Pertanto resta convenuto fra le parti che eventuali sinistri verranno liquidati al netto della franchigia sopraindicata.***

**Art. 3,7 Foro competente**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

**4) CONDIZIONI PARTICOLARI SEZIONE RCT -****Art. 4,1 - Danni da interruzione e/o sospensione di attività**

La garanzia è valida anche per i danni da interruzione e/o sospensione (totale o parziale), mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.

La garanzia si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 2.500,00 e fino alla concorrenza di un massimale annuo di € 150.000,00.

**Art. 4,2 - Estensioni diverse**

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile a carico dell'Assicurato verso terzi (compresi i dipendenti sempreché il danno non sia indennizzabile a norma del D.P.R. 30/6/1965 n° 1124) per i danni derivanti dai sotto elencati rischi se ed in quanto inerenti l'attività dichiarata:

- a) dalla proprietà o uso di cani da guardia;
- b) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- c) da operazioni di carico, scarico, prelievo, rifornimento e consegna di materiali, merci, prodotti, attrezzature e/o macchinari;
- d) dallo svolgimento di operazioni inerenti a "sponsorizzazioni", esclusa l'eventuale organizzazione delle manifestazioni sponsorizzate;
- e) nella qualità di committente dei rischi sopraelencati.

**Art.4,3 - Committenza auto**

L'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato a norma dell'art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto all'Assicurato stesso e allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.

La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

**Art. 4,4 - Danni ai veicoli**

L'assicurazione comprende i danni subiti da:

- 1)veicoli in consegna e/o custodia all'Assicurato, in aree ad uso parcheggio;
- 2)veicoli in sosta o in circolazione nell'ambito delle aree ove si svolge l'attività assicurata descritta in polizza;
- 3)veicoli sotto carico e scarico;
- 4)cose trovantisi sui veicoli sopraindicati.

Restano comunque esclusi i danni da furto, da incendio nonché i danni subiti da veicoli comunque in uso all'Assicurato.

La presente garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 500,00.

**Art. 4,5 - Danni da incendio**

La garanzia comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato e/o da lui detenute. La presente garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di € 1.000,00 e fino alla concorrenza di un massimale annuo di € 150.000,00.

Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante per l'eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra assicurazione.

**Art. 4,6 - Danni da interruzione e/o sospensione di attività**

La garanzia è valida anche per i danni da interruzione e/o sospensione (totale o parziale), mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.

La garanzia si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 2.500,00 e fino alla concorrenza di un massimale annuo di € 150.000,00.

**Art. 4,7 - Danni a cose in consegna - custodia**

A parziale deroga di quanto previsto dalla relativa esclusione di polizza si precisa che la garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia dell'Assicurato purché i danni non si verifichino durante l'uso, trasporto, movimentazione, carico, scarico e/o sollevamento di tali cose e/o durante l'esecuzione di lavori sulle stesse.

Tale garanzia si intende prestata con l'applicazione della franchigia base indicata in polizza e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di € 30.000,00 per anno assicurativo.

Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo "Cose consegnate" all'Assicurato".

**Art. 4,8 - Cose consegnate**

A parziale deroga della relativa esclusione di polizza e sempreché esista servizio di guardaroba custodito, la garanzia comprende sino alla concorrenza massima di € 1.500,00 per ogni danneggiato, i danni sofferti dagli allievi a seguito di sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'art. 1784 c.c., ferma l'esclusione per i danni alle cose non consegnate.

L'assicurazione non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito e valori. nonché i danni derivanti da incendio.

la presente garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 200,00.

**Art. 4,9- Buona fede**

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete e/o inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipula del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni purché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, fermo restando il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze che comportino un aggravio di rischio, di richiedere la relativa modifica della condizioni in corso

**Art. 4,10 - Clausola Broker**

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto all'Intermediario B & S ITALIA; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dall'Intermediario stesso il quale tratterà con l'Impresa.

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all'Impresa dall'Intermediario, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dall'Intermediario e quelle fatte direttamente dal Contraente all'Impresa, prevarranno queste ultime.

Generali Italia S.p.A.

Sede Legale Via Marocchessa, 14  
31021 Mogliano Veneto (TV)  
T +39 041.5492111 - F +39 041.942909  
info.it@generali.com - generali.it

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920564 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale Euro 1.618.628.450,00 i.v. Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021.59, oggetto all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A., ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Ferma restando l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell'Impresa da parte dell'Intermediario, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente all'Intermediario stesso potranno intendersi come fatte all'Impresa soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte all'Impresa e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte dell'Impresa stessa.

Il pagamento del premio realizzato in buona fede all'Intermediario od ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'Impresa di assicurazione, ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. 209/2005.

Sono fatte salve le azioni di rivalsa da parte dell'Impresa nei confronti dell'Intermediario nel caso di omesso versamento del premio da parte dell'Intermediario sul conto separato.

#### **Art. 4,11 – Non tacita proroga**

In deroga alle Condizioni Generali il presente contratto non verrà rinnovato alla sua naturale scadenza

#### **Art 4,12 –regolamenti interni Acsi**

Si precisa che i tesserati Acsi sono tenuti ad osservare lo Statuto, il Regolamento Tecnico di Giustizia e Disciplina, della normativa CONI, del Regolamento Federale, nonché delle norme afferenti al regolamento Antidoping e delle prescrizioni sanitarie di legge ed in conformità di quanto disposto dalle delibere di ACSI NAZIONALE che fanno parte integrante del presente contratto

#### **Art 4,13 Assicurazione Per Conto Altrui**

La presente Assicurazione è stipulata per conto altrui. Gli obblighi derivanti dal contratto devono essere adempiuti dalla Contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

LA CONTRAENTE

-----

 **GENERALI ITALIA S.p.A.**  


**CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE**

Agli effetti degli articoli 1341-1342 c.c. Il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli art. di polizza seguenti:

- Art. 2,2 Pagamento del premio
- Art. 2,6 Recesso in caso di sinistro
- Art. 3,2 Persone non considerate terzi
- Art. 3,3 Rischi esclusi dall'assicurazione
- Art. 3,7 Foro competente
- Art. 4,10 Clausola broker

LA CONTRAENTE

-----

Per quanto non espressamente regolato dalle presenti condizioni particolari valgono le Condizioni Generali di Assicurazione .

ALLEGATO A POLIZZA N° **380794406** AGENZIA **GENOVA** **904 DQ**CONTRAENTE **A. C. S. I.****APPENDICE DICHIARATIVA MOD. 3503/04****Dichiarazione di consegna del DIP e delle Condizioni di Assicurazione**

Il Contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il Documento Informativo relativo al Prodotto assicurativo – DIP, di cui alla Direttiva UE n. 2016/97, oltre al Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, comprensiva del glossario e le Condizioni di Assicurazione.

La dichiarazione inerente alla consegna dell'Informativa al Contraente si intende contestualmente abrogata.

**Contraente/Assicurato****Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato**

*Le inesattezze e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.*

**Mezzi di pagamento del premio**

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS, per i pagamenti che avvengono in agenzia;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario su ccp dedicato(\*);
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(\*);
- con assegno bancario(\*\*) o postale(\*\*) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(\*) dell'intermediario;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Note:

(\*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

(\*\*) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

**Contraente/Assicurato**



Allegato mod. APTRAC

*Esemplare per il Contraente*Polizza N.: 380794406 Agenzia: GENOVA Cod.: 904Contraente: A. C. S. I.**DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DAGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ**

Il Contraente dichiara che non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Data 30/10/2018

Generali Italia S.p.A.



Il Contraente

---



**Utilizzo dei dati a fini contrattuali**

La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi<sup>(1)</sup> sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia), quale Titolare, nell'ambito dei servizi assicurativi richiesti o in suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati (i) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l'esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative<sup>(2)</sup>; (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii) e (iv) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere e necessita del suo consenso esplicito, qualora non già espresso, solo per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i dati relativi alla sua salute; mentre per le finalità di cui alla lettera (iii) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

**Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione**

La informiamo inoltre che lei può autorizzare la Compagnia a trattare i suoi dati personali da lei forniti e/o acquisiti anche da terzi<sup>(1)</sup> (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute) per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:

- 1) per comunicare i suoi dati personali a società del Gruppo per la prestazione di servizi non assicurativi;
- 2) per invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei servizi offerti, mediante le tecniche di comunicazione da Lei indicate, anche relativamente ai prodotti e servizi non assicurativi offerti da altre società;
- 3) per analizzare i prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attraverso trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze e/o di migliorare l'offerta.

Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.

**Diritti dell'interessato**

Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi a: Generali Italia S.p.A., Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, [privacy.it@generali.com](mailto:privacy.it@generali.com) o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021.

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

**Tempi di conservazione dei dati**

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

- a) per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
- b) per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto, a qualsiasi causa dovuta.

**Comunicazione dei Dati**

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE<sup>(3)</sup>.

**Trasferimento dei dati all'estero**

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa <sup>(4)</sup> alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

**Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa**



Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia [www.generali.it](http://www.generali.it).

#### NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.

2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

3. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

#### I miei consensi privacy

Presa visione dell'allegata informativa privacy sul trattamento dei dati personali,

- con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali

prendo atto che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio e che Generali Italia tratterà gli stessi secondo quanto indicato nell'informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Firmando autorizzo inoltre il trattamento delle categorie particolari di miei dati personali, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell'informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv), per quanto necessario all'erogazione dei servizi richiesti o in mio favore previsti.

- con riferimento al trattamento dei dati per fini commerciali e di profilazione

Autorizzo Generali Italia a trattare i miei dati per presentare prodotti e servizi della Compagnia anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (posta cartacea ed elettronica, chiamate con o senza operatore, fax, sms, mms, e altre tecniche di comunicazione a distanza, messaggi tramite media od applicazioni web):

SI  NO

Desidero tuttavia escludere:

Chiamate con operatore e l'invio di posta cartacea oppure

L'invio di posta elettronica, sms, mms e altre tecniche di comunicazione a distanza

Desidero inoltre ricevere da Generali Italia offerte su prodotti e servizi non assicurativi di altre società

SI  NO

Autorizzo Generali Italia a trattare i dati personali per l'analisi dei comportamenti, scelte e modalità d'uso dei servizi e l'individuazione, anche attraverso elaborazioni elettroniche, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i miei comportamenti e preferenze e/o di migliorare l'offerta.

SI  NO



Generali Italia S.p.A.

**R68**

Contratto di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi

**Il presente Fascicolo informativo, contenente**

- **Nota informativa, comprensiva del glossario**
- **Condizioni di assicurazione**

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.**

***Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.***



**Pagina lasciata intenzionalmente in bianco**

# NOTA INFORMATIVA

## Contratto di assicurazione responsabilità civile verso terzi (mod. R68)

*La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.*

*Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.*

### GLOSSARIO

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Assicurato</b>    | Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.   |
| <b>Assicurazione</b> | Il contratto di assicurazione.  |
| <b>Contraente</b>    | Il soggetto che stipula l'assicurazione.  |
| <b>Franchigia</b>    | Importo prestabilito che l'Assicurato tiene a suo carico.   |
| <b>Indennizzo</b>    | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.  |
| <b>Partita</b>       | Insieme di beni assicurati con un unico capitale.   |
| <b>Polizza</b>       | Il documento che prova l'assicurazione.   |
| <b>Premio</b>        | La somma dovuta dal Contraente alla Società   |
| <b>Scoperto</b>      | Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare del danno. |
| <b>Sinistro</b>      | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa                     |
| <b>Società</b>       | L'impresa assicuratrice, e cioè Generali Italia S.p.A.  |

### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

#### 1. Informazioni generali

- Generali Italia S.p.A. – Gruppo Generali;
- sede legale: Mogliano Veneto (TV) – Via Marocchese, 14 - Italia;
- recapito telefonico: +39 041 5492 111, sito internet: [www.generali.it](http://www.generali.it), e-mail [info.it@generali.com](mailto:info.it@generali.com);
- è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed è appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi;
- collegandosi al sito internet della Compagnia, accedendo alla sezione dedicata e seguendo le istruzioni riportate, il Contraente potrà registrarsi ed accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte.

#### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

Il patrimonio netto ammonta a 11.270.169.000 euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 1.618.628.000 euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 9.063.859.000 euro.

L'indice di solvibilità della Società è 212% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

### B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto alla naturale scadenza non prevede il tacito rinnovo, salva diversa pattuizione al momento della sottoscrizione del contratto stesso.

#### 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

La copertura tiene indenne l'Assicurato, nei modi previsti dal contratto e fino a concorrenza delle somme pattuite, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile:

- ai sensi di legge, per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati e morte o lesioni personali involontariamente cagionati a terzi;

- ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per infortuni sofferti dai propri dipendenti e assimilati nonché ai sensi di legge per ulteriori danni sofferti dagli stessi per morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%;  
nell'esercizio dell'attività dichiarata.

Avvertenza: nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero cause di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Le principali delimitazioni sono riportate negli articoli 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 delle condizioni generali di assicurazione.

La copertura - che decorre dalle ore ventiquattro del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio è stato pagato o, in caso diverso, dalle ore ventiquattro del giorno in cui il premio viene pagato - resta sospesa in caso di mancato pagamento da parte del Contraente delle rate di premio successive alla prima, come previsto dall'art. 1.2 (Pagamento del premio - Operatività dell'assicurazione) delle condizioni generali di assicurazione, conformemente a quanto disposto dalla legge. Si rinvia anche all'art. 2.10 (Regolazione del premio), se operante, che prevede una possibile sospensione in caso di inadempimento del Contraente nella comunicazione dei dati necessari per la regolazione.

Avvertenza: il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - franchigie, scoperti, massimali.

Si rinvia pertanto alle relative condizioni generali e particolari di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. In particolare, si rinvia agli articoli 1.2 e 2.10 delle condizioni generali di assicurazione.

Esempio numerico di massimale/limite di indennizzo:

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| ammontare del danno =              | euro 110.000,00 |
| massimale/limite di indennizzo =   | euro 100.000,00 |
| danno indennizzabile/risarcibile = | euro 100.000,00 |

Esempio numerico di scoperto:

|   |                |
|---|----------------|
| ammontare del danno stimato =                             | euro 10.000,00 |
| scoperto 10% con un minimo di euro 500,00                 | euro 1.000,00  |
| danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale | euro 9.000,00  |

Esempio numerico di franchigia:

se la franchigia assoluta pattuita è di euro 500,00:

- i sinistri fino a euro 500,00 non verranno indennizzati/risarciti
- i sinistri superiori a euro 500,00 verranno risarciti con la detrazione di euro 500,00 (nei limiti dei massimali previsti)

se la franchigia relativa pattuita è di € 500,00:

- i sinistri fino a € 500,00 non verranno indennizzati/risarciti
- i sinistri superiori a € 500,00 verranno indennizzati/risarciti integralmente

#### **4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio**

*Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave).*

#### **5. Aggravamento e diminuzione del rischio**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del codice civile.

#### **6. Premi**

Il contratto prevede, per ciascun anno o frazione d'anno di durata, la corresponsione da parte del Contraente di un premio.

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS, per i pagamenti che avvengono in agenzia;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario su ccp dedicato(\*);
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(\*);
- con assegno bancario(\*\*) o postale(\*\*) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità;

- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(\*) dell'intermediario;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Note:

(\*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

(\*\*) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

*Avvertenza : la Società o l'intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità:*

- concordando con il Contraente limitazioni di garanzia;
- concordando con il Contraente una durata del contratto pari o superiore a due anni;
- sulla base di specifiche valutazioni di carattere commerciale.

## **7. Rivalse**

*Avvertenza: si ricorda che, ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, la Società che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.*

## **8. Diritto di recesso**

Avvertenza: il contratto prevede, sia per il Contraente sia per la Società, la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge e, per la Società, in altri casi previsti dal contratto. Per i termini e le modalità di esercizio di tale facoltà si rinvia all'art. 1899 del codice civile nonché agli articoli art. 1.6 (Recesso dal contratto in caso di sinistro), 1.3, 1.4 e 1.5 (Variazione di rischio) e 1.8 (Altre assicurazioni) delle condizioni generali di assicurazione.

## **9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.

*Avvertenza: resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del codice civile per cui se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo, mentre se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo la Società ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.*

## **10. Legge applicabile al contratto**

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

## **11. Regime fiscale**

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

## C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

### 12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenze: la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall'art. 1913 del codice civile (tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza) e con i contenuti indicati nelle condizioni generali di assicurazione (narrazione del fatto, indicazione delle conseguenze, nome, cognome e domicilio di danneggiati e testimoni, data, luogo e cause del sinistro). Si rinvia agli articoli 1.10 (Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'assicurato) e 1.11 (Gestione delle vertenze di danno – Spese legali) delle condizioni generali di assicurazione.

### 13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 06 84833004 - e mail: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'Impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad Ivass può essere scaricato dal sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it).

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet [http://ec.europa.eu/internal\\_market/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm)).

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

### 14. Arbitrato - Mediazione

Non è previsto l'arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti.

Per le controversie relative al contratto l'esercizio dell'azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione, ai sensi degli artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Le istanze di mediazione nei confronti della Società devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - e-mail: generali\_mediazione@pec.generaligroup.com

\* \* \*

**Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.**

**GENERALI ITALIA S.P.A.**

**Amministratore Delegato e Direttore Generale**

**Marco Sesana**

